

COMUNE DI CASIER

Visto dell'Assessore di riferimento:

(PROVINCIA DI TREVISO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27

Ufficio SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIASettore/Servizio USO E ASSETTO TERRITO

Oggetto

AGGIORNAMENTO DEL COSTO TEORICO BASE AI FINI DEL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. - DETERMINAZIONI AI SENSI DELLA L.R. 32/2013 E S.M.I. (TERZO PIANO CASA).-

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.L.go n. 267/2000	
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole	
	ponsabile del Settore Uso e Assetto del Territorio POLI PAOLA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole	
	bile del Settore Finanziario O GIORGIA DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
☐ Immediata esecutività	
Parere favorevole	
Parere contrario	
Sospesa	
Casier,	IL SEGRETARIO GENERALE
Visto Ufficio Finanziario:	

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria precedente delibera n. 43 del 16/04/2012 con cui è stato approvato l'aggiornamento del costo teorico base di costruzione per i nuovi edifici, ai fini del calcolo del contributo relativo al costo di costruzione, fissandolo in €/mq 241,00, in base alle variazioni dei costi di costruzione dei fabbricati registrate dall'ISTAT nel periodo giugno 1990 – novembre 2011 (dato più recente disponibile);

RICHIAMATO il comma 9 dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

"Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.";

DATO ATTO che l'ultima determinazione del costo di costruzione per i nuovi edifici è avvenuta con Decreto 20/06/1990 del Ministero dei Lavori Pubblici, che fissava in Lire/mq 250.000 di superficie complessiva (ora €/mq 129,11) il costo d costruzione valido per tutto il territorio nazionale;

RITENUTO ai fini dell'applicazione dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 di dover aggiornare alla data odierna il costo base stabilito dal suddetto Decreto, secondo le variazioni dei costi di costruzione dei fabbricati registrate dall'ISTAT nel periodo giugno 1990 – novembre 2014 (dato più recente disponibile);

VISTO il prospetto redatto dal Responsabile del competente Settore dal quale risulta che nel periodo citato è intervenuto un aumento degli "Indici generali del costo di costruzione di un fabbricato residenziale" pari al 89,5%, che porta ad aggiornare il costo teorico base di costruzione per i nuovi edifici da €/mq 241,00 a €/mq 245,00;

RICHIAMATA la Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" e, in particolare:

- l'art. 7 "Oneri e incentivi", che si riporta integralmente:
 - "1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 17 del DPR n. 380/2001, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 3 ter e 3 quater, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo; negli stessi casi, per le famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre, il contributo afferente al permesso di costruire non è dovuto.
 - 1 bis. In deroga al comma 1, per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, 3 ter e 3 quater che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW, il contributo di costruzione:
 - a) non è dovuto per gli edifici destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo;

b) può essere ridotto dal comune nella misura del 50 per cento per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di cui alla lettera a).

1 ter. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 1 bis si intendono riferite:

- a) nel caso previsto dagli articoli 2 e 3 ter al volume o alla superficie ampliati;
- b) nel caso previsto dagli articoli 3 e 3 quater al volume ricostruito e alla nuova superficie comprensivi dell'incremento.
- 2. I comuni possono stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili.
- 2 bis. Per usufruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 1 bis, lettera a), l'obbligo a stabilire e a mantenere la residenza di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera a) non può essere inferiore ai quarantadue mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. Qualora si contravvenga a tale obbligo il comune, a titolo di penale, richiede il versamento dell'intero contributo altrimenti dovuto maggiorato del 50 per cento; per i comuni turistici la suddetta maggiorazione è pari al 200 per cento.";
- l'art. 13 "Efficientamento energetico dei nuovi edifici", che si riporta integralmente:
 - "1. Al fine di favorire l'efficientamento energetico, qualora la prestazione energetica dell'edificio, così come definita dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e successive modificazioni e dal decreto del presidente della repubblica n. 59 del 2009, sia corrispondente alla classe A, il costo di costruzione è ridotto del:
 - a) 50 per cento per la realizzazione di nuovi edifici residenziali;
 - b) 25 per cento per la realizzazione di nuovi edifici adibiti ad uso diverso.
 - 2. L'esenzione di cui al comma 1 riguarda le istanze per la realizzazione di nuovi edifici presentate entro il 10 maggio 2017.";

VISTE le riduzioni sia degli oneri di urbanizzazione, sia del costo di costruzione, ammesse per tutti gli interventi di ampliamento e per gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali e, in particolare, gli interventi volti a favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e gli interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari;

RITENUTO, in merito alla riduzione del contributo di costruzione calcolato ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.:

- 1. di non stabilire la riduzione nella misura del 50 per cento per gli edifici non destinati a prima casa di abitazione del proprietario o avente titolo, che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kW (art. 7, comma 1 bis, L.R. 32/2013);
- 2. di non stabilire ulteriori incentivi di carattere economico in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso alle energie rinnovabili (art. 7, comma 2, L.R. 32/2013);

PRESO ATTO che già l'art. 13 della L.R. 32/2013 stabilisce una automatica riduzione del costo di costruzione per gli interventi di efficientamento energetico di nuovi edifici sia residenziali, sia adibiti ad altra destinazione;

RICHIAMATO l'Allegato D "Linee guida per l'edilizia sostenibile" del Regolamento edilizio vigente, con cui è stato introdotto introdotto il tema dell'edilizia sostenibile, allo scopo di contribuire a sensibilizzare i cittadini e orientare il mercato dell'abitare verso nuovi criteri di progettazione, fornire corretti riferimenti normativi per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per favorire l'abbattimento degli attuali consumi energetici, razionalizzando l'uso di risorse non rinnovabili e promuovendo efficaci azioni di risparmio energetico e delle risorse naturali;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del competente Settore, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

DELIBERA

- 1) di procedere all'aggiornamento del costo teorico base di costruzione per i nuovi edifici, stabilito dall'art. 16 del DPR 380/2001, fissandolo in €/mq 245,00 come da prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che tale importo venga applicato al calcolo del costo di costruzione di cui a Permessi di costruire, SCIA e DIA onerose, che verrà richiesto dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- 3) di stabilire di non concedere riduzioni del contributo di costruzione e ulteriori incentivi di carattere economico per gli interventi di ampliamento e per gli incrementi in termini di volume o di superficie esistenti, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali, in applicazione della L.R. 32/2013 "Terzo Piano Casa".

Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di provvedere ai successivi adempimenti. La Giunta Comunale, ad unanimità di voti espressi in forma palese, approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.